
CALORE VERDE S.R.L.

Sede Legale in Ormea (CN) Via Teco 1

Capitale Sociale € 30.000,00 i.v.

Registro Imprese di Cuneo n. 4976

Verbale Assemblea Ordinaria**4/2022**

Il giorno 28 aprile dell'anno 2023, alle ore 09:30 in Ormea, presso la sede della società, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società CALORE VERDE S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto, la presidenza è assunta dalla Sig.ra Michelis Marilena nella sua qualità di Amministratore Unico e per proposta dello Stesso, le funzioni di segretario sono svolte dal Rag. Giorgio Giaccheri,

Il presidente costata e fa costatare che:

sono presenti:

il socio Comune di Ormea, nella persona del Sindaco Giorgio Ferraris, con il 73,37% del Capitale Sociale, in presenza,

è assente il socio EGEA SpA,

è assente il Socio Fingranda S.p.A,

è presente in video-collegamento il Revisore Unico Rag. Biamino Nicoletta,

è assente l'O.d.V. dott. Andrea Morezzi.

L'Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto ed atta a deliberare.

Il Presidente dà lettura

del Bilancio annuale al 31/12/2022 che chiude con un Utile d'esercizio di € 2.485,00

della relazione del Revisore,

della relazione del ODV e

della relazione sul Governo Societario prevista dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" tempestivamente depositati a norma di legge e di statuto.

Il Presidente informa che

in base all'articolo 60 della Legge n.126/20 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti" che prevede:

“7 -bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma, numero 2), del Codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

7 -ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7 -bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

7 -quater. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

7 -quinqües. Per i soggetti di cui al comma 7 - bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102 -bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5 -bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7 -ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall’imputazione al conto economico;

e in base all’articolo 3, comma 5-quinquiesdecies del Dl 228/2021 (Milleproroghe) che ha esteso l’applicazione all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 senza ulteriori condizioni e, in base all’articolo 5-bis del Dl “Sostegni-ter” che ne ha decretato l’estensione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022,

la società, nell’anno 2022, per non incorrere in una perdita operativa (A-B) registrata per effetto dell’incremento dei costi energetici e dell’elevata inflazione con l’impossibilità di ribaltare gli incrementi dei costi sui ricavi, si avvale della norma, fissando l’aliquota di ammortamento di tutte le immobilizzazioni al 40%.

Per la determinazione della relativa riserva indisponibile sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento.

Per i Beni Gratuitamente Devolvibili (Impianto di Produzione e Rete di Distribuzione del TLR), che per il vincolo contrattuale che determina la scadenza della concessione della gestione del servizio di TLR nell’ anno 2031, non potendo associare il minor ammortamento all’estensione della vita utile, la quota di ammortamento dell’esercizio non effettuata sarà imputata negli esercizi successivi sino alla scadenza contrattuale.

A fronte della possibilità, adottata, di non stanziare nel bilancio 2022 il 60% degli ammortamenti, come previsto dal comma 7- ter dell'articolo 60 del decreto agosto (DI 104/2020, come convertito dalla legge 126/2020) si provvede, a costituire una specifica riserva indisponibile di € 93.086,31, che sommata a quelle degli anni 2020 [di € 110.465,97] e 2021 [di €134.188,38] ammonta ad un totale di € 337.740,66

La riserva indisponibile deve essere costituita accantonando, per quanto occorrente, l'utile risultante dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale gli ammortamenti non sono stati stanziati.

Tale destinazione, vincolata per legge, impedisce ai soci di destinare diversamente tale parte di utile.

Nel caso l'utile di tale esercizio sia inferiore agli ammortamenti non rilevati, la riserva deve essere integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve disponibili.

In ogni caso, quand'anche contabilmente girocontata ad una apposita riserva indisponibile, la riserva utilizzata non perde la propria stratificazione fiscale (riserva di utili, di capitale, in sospensione di imposta).

Il vincolo di indisponibilità fa sì che la riserva non solo non possa essere distribuita ai soci, ma che non possa essere utilizzata anche per qualunque altro scopo, quali ad esempio la copertura perdite o l'aumento gratuito del capitale sociale.

Anche se non disciplinato dalla legge, la riserva indisponibile torna nel tempo disponibile man mano che gli ammortamenti sospesi, al termine del periodo di ammortamento, vengono stanziati in bilancio.

Segue una discussione nel corso della quale l'Amministratore Unico risponde esaurientemente alle domande dei presenti, dopodiché l'Assemblea all'unanimità.

DELIBERA

- Di approvare il bilancio al 31/12/2022.
- Di accettare la proposta del Presidente e del Revisore Unico di accantonare a riserva l'intero Utile d'esercizio di € 2.485,00.
- Di integrare la *Riserva Indisponibile*, attingendo dalle altre riserve, della somma corrispondente agli ammortamenti sospesi nell'anno 2022 di € 93.086,31.
-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Rag. Giorgio Giaccheri)

Il Presidente
(Michelis Marilena)